



Ispettorato Territoriale del Lavoro  
di Napoli

Oggetto: Nona procedura di salvaguardia: legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L). Informativa e modalità operative.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’art. 1 commi 346, 347, 348, prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con nota prot. 860 del 05/02/2021 la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito agli Uffici territoriali le istruzioni operative e le prime indicazioni per l’utenza, che di seguito si riportano.

I soggetti interessati dalle procedure di cui al presente atto risultano essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020:

□ comma 346, lettera c): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011.

Più specificatamente trattasi di lavoratori:

- il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 01.01.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

comma 346, lettera d): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

comma 346, lettera e): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

**I lavoratori interessati devono presentare le richieste di accesso al beneficio, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2021) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2021, nonché secondo le modalità di seguito descritte.**

In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera c):

- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro (ex DTL) innanzi al quale detti accordi sono stati a suo tempo sottoscritti;
- l'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):

- l'ISTANZA deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):

- l'ISTANZA deve essere presentata presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire **esclusivamente** alla posta elettronica certificata di questo ufficio ([ITL.Napoli@pec.ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Napoli@pec.ispettorato.gov.it)) o all'indirizzo e-mail dedicato ([itl.napoli.salvaguardati@pec.ispettorato.gov.it](mailto:itl.napoli.salvaguardati@pec.ispettorato.gov.it)) o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R (Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, Via Vespucci 172/174 80142 Napoli).

Al riguardo, in allegato, si riporta la modulistica che dovrà essere utilizzata dagli interessati:

- modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione.